



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

L'Ufficio di Presidenza dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ritiene opportuno rappresentare l'urgenza di prevedere una proroga del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 di almeno sei mesi per le seguenti ragioni:

- la normativa così come genericamente e sommariamente formulata mina grandemente l'indipendenza del professionista, avrebbe gravissime ripercussioni sulle entrate fiscali e sulla sopravvivenza delle Casse previdenziali dei professionisti, si presta a facili meccanismi elusivi;
- appare pertanto opportuno introdurre delle modifiche che risolvono le problematiche sopra segnalate.

Si rappresenta inoltre l'opportunità, per la peculiarità della professione forense rispetto alle altre attività di prestazione di servizi, funzione particolare ribadita con la sentenza 18 ottobre 2011 (Graziani-Weiss contro Austria) dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di limitare ai soli soci professionisti la possibilità di partecipazione nelle società di capitali aventi come oggetto servizi legali, ovvero di prevedere (quantomeno) che i soci non professionisti possano detenere, nel loro insieme, non oltre il trenta per cento del capitale sociale nonché introdurre dei limiti con riferimento ovvero alle obbligazioni che la società dovesse emettere, se caratterizzate da convertibilità; tutto questo al fine di riservare ai soli soci professionisti - in qualsivoglia occasione - il controllo della Società e il diritto di stabilirne criteri di funzionamento e policy etiche.

Si rappresenta sin d'ora la necessità di modificare l'articolo 11 comma 12 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 assicurando anche ai professionisti ed ai lavoratori autonomi il diritto ad un compenso equo e proporzionato alle prestazioni, compenso equo e proporzionato che è altresì garanzia per la qualità della prestazione per il cittadino.

Al fine di contribuire fattivamente si formulano le seguenti proposte di modifica della normativa:

1) Modificare l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 3 come segue: "E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, fatta eccezione per i capi V, VI e delle società cooperative per azioni" ¹.

2) Modificare l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 4 lettera b aggiungendo dopo le parole "ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento" le seguenti ", fatta eccezione per le professioni legali, per le quali la partecipazione di non iscritti agli albi non è consentita" ²;

¹ Pare opportuno utilizzare il solo strumento delle s.r.l. per le quali il controllo giudiziario non è previsto, in quando questo controllo contrasta con la competenza degli Ordini a procedere disciplinarmente per violazione di norme di legge e deontologiche, con il segreto professionale e con l'indipendenza del professionista. Per il socio non professionista rimane la tutela del potere di revoca da parte dei soci (art. 2476 c.c.). Inoltre il ricorso alla SpA potrebbe limitare la trasparenza della partecipazione.

² Limitazione posta a garanzia dell'indipendenza dell'avvocato ed a tutela dei cittadini.

3) Modificare l'art, 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 5 aggiungendo dopo le parole "La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti" le parole "con la specificazione nella denominazione se alla società partecipano o meno soci non professionisti e l'indicazione degli stessi. L'indicazione che la compagine sociale di una società tra professionisti è costituita da un unico socio o con la partecipazione di soci non professionisti deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza ai sensi dell'articolo 2250, comma 4 del Codice civile)³". Modificare l'art, 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 aggiungendo un comma 5 bis ⁴"In ogni caso la partecipazione dei soci non professionisti non può superare il quinto del capitale sociale, e quella dei soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche il decimo del capitale sociale. E' fatto divieto ai soci non professionisti di assumere cariche amministrative e di ingerirsi nell'amministrazione della società se non nei limiti consentiti al socio di capitale. Il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti, se esistenti. E' vietata la partecipazione alle società delle società fiduciarie o comunque per conto terzi."

Aggiungere all'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 il seguente comma 5 bis: "Il bilancio delle società tra professionisti deve essere redatto secondo le regole del regime di cassa. L'atto costitutivo deve prevedere che:

- a)** il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta
- b)** gli utili sono sempre proporzionali ai conferimenti o al valore delle quote, ma se le prestazioni dei soci professionisti non sono retribuite sarà necessario tenere conto del maggior apporto costituito dal valore delle prestazioni professionali rese
- c)** l'atto costitutivo può prevedere la costituzione obbligatoria di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un età di non oltre i trentacinque anni
- d)** gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvate con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. E' fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consentano il superamento di tali quote.
- e)** la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale - anche se la società è costituito a tempo interminato - se non per giustificato motivo. In caso di recesso la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali.
- f)** ai soci professionisti può essere affidata solo l'esecuzione di sole prestazioni professionali, esclusa ogni altra se non per quelle connesse alle cariche amministrative ricoperte nella società
- g)** dei danni causati a terzi risponde la società, in solido col professionista ai sensi dell'art. 1228 c.c.
- h)** la società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata in solido con i

³ Sarebbe altrimenti ingannevole l'indicazione di "società tra professionisti" senza specificare la presenza di capitale che appartiene ad investitori non professionisti che devono essere conosciuti e conoscibili dal cliente-cittadino

⁴ Utili precisazioni per salvaguardare i soci professionisti e i clienti garantendo loro l'indipendenza del professionista e per regolare altri aspetti, anche fiscali della società

soci, a corrispondere alla Cassa di Previdenza di riferimento dei professionisti i contributi previdenziali dovuti dal socio professionisti, detraendoli dagli utili dovuti. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa di Previdenza di riferimento dei professionisti. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo.

i) è fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c)

l) è fatto divieto alla società di trattare affari del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato, il divieto si estende a dare altresì consulenze, dare assistenza o accettare incarichi che siano direttamente o indirettamente connessi con l'attività del socio professionista o con l'oggetto sociale dello stesso. "

4) Modificare l'art, 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 aggiungendo un comma 5 ter ⁵: "E' fatto divieto di divenire socio di una società tra professionisti se non trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di dipendente con il socio non professionista o di capitale, o con società collegata o controllata agli stessi.

Coloro che hanno ricoperto nel precedente biennio la carica di amministratore in una società di professionisti con più di dieci soci non possono essere eletti quali componenti dei Consigli dell'Ordine. Gli accordi di voto per le designazione dei componenti del Consiglio dell'Ordine tra due o più società tra professionisti devono essere resi palesi"

5) Modificare l'art, 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 6 ⁶ aggiungendo dopo le parole "La partecipazione ad una società e' incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti" le parole " sia per i soci professionisti che per ogni altro socio."

6) Modificare l'art, 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 7 ⁷ aggiungendo dopo le parole "I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta" aggiungere le seguenti" ,la società è altresì soggetta al controllo contabile ed amministrativo da parte del' Consiglio dell'Ordine che vi provvede, ad onere della società, anche tramite un revisore dei conti designato da un elenco formato entro il 31.01 di ogni anno e individuato di volta in volta secondo criteri di turnazione. Il Consiglio dell' Ordine può procedere disciplinarmente per violazione di norme di legge e deontologiche nonché per qualsiasi altra ragione a garanzia della corretta condotta della società nei confronti dei cittadini e della giurisdizione; la cancellazione o la radiazione della società comminata dal Consiglio dell'Ordine per una delle cause sopraesposte è causa di scioglimento della società. La società tra professionisti non è soggetta a procedure concorsuali, ma l'insolvenza della stessa consente al Consiglio dell'Ordine di disporre la cancellazione della società ".

7) Modificare l'art 10 ⁸della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 8 aggiungendo dopo le parole "La società tra professionisti può essere costituita anche per

⁵ Si vuole evitare con queste incompatibilità meccanismi elusivi e introducendo una causa di ineleggibilità nei Consigli dell'Ordine che le società possano influenzare l'elezione dell'organo di controllo.

⁶ Utile precisazione nell'incertezza del testo

⁷ Si vuole introdurre in un'ottica di garanzia per il cittadino il pieno controllo del COA sulle società professionali

⁸ Vedi nota 2

l'esercizio di piu' attivita' professionali" le parole ", fatta eccezione per le professioni legali , per le quali la partecipazione di non iscritti agli albi non è consentita".

8) Modificare l'art 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 comma 9 aggiungendo dopo le parole "Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" ed in particolare restano salva la possibilità di costituire associazioni tra professionisti iscritti allo stesso albo ai sensi della legge"⁹.

9) Modificare l'articolo 11 comma 12 ¹⁰ aggiungendo dopo le parole sono soppresse le seguenti: "Gli accordi che non assicurano un compenso equo e proporzionato alle prestazioni rese dal professionista sono nulli, qualsiasi patto che preveda la rinuncia a far valere tale nullità è illecito".

⁹ Utile precisazione nell'incertezza del testo

¹⁰ Pare equo assicurare, pur in un'economia di mercato, dignità anche ai liberi professionisti e garantire la qualità della prestazione all'utente